

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0000706

Roma, 23 gennaio 2014

OGGETTO: Prestazioni specialistiche presso strutture sanitarie con numero di posti letto non superiore a 25 (punto 68 dell'allegato I al D.P.R. 151/11).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità viene determinata avendo a riferimento la superficie della parte di struttura destinata alla erogazione delle prestazioni stesse.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXX relativo all'argomento in oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 19/12/2013 ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

*“Si condivide il parere fornito dal Comando, ritenendo che ai fini dell'assoggettabilità al punto 68 del DPR 151/2011 il parametro della superficie si riferisca alle strutture nelle quali si erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.*

*I casi rappresentati dal Comando appaiono riferiti invece a strutture per le quali l'assoggettabilità deve essere verificata con riferimento al numero di posti letto.”*

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

**Parere del Comando**

L'ASL di XXXX - nel corso della propria attività di vigilanza - ha segnalato a questo Comando tre strutture sanitarie con numero di posti letto inferiori a 25 (un hospice per malati terminali, una struttura per disabili e una casa di riposo per anziani -RSA) affermando che esse - in relazione alla superficie occupata - rientrano al punto 68.2.A (da 500 mq a 1000 mq) o 68.4.B (superiore a 1000 mq) dell'Allegato I al DPR 151/11.

Questo Comando, al fine di inquadrare queste attività nel giusto ambito normativo per il prosieguo di competenza, ha richiesto alla medesima ASL appositi chiarimenti sulla natura del loro esercizio e sulle prestazioni sanitarie da esse erogate o per le quali esse siano state autorizzate, per verificarne l'assoggettabilità al DPR 151/11 in relazione al regime di attività sanitaria svolta, ponendo in evidenza che alle voci 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 rientrano soltanto le attività che erogano prestazioni di *“..... assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio ...”*.

L'ASL di XXXX ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comando in data 2.10.13 affermando che **“le stesse sono regolarmente autorizzate e accreditate** per l'erogazione di prestazioni sia *sanitarie specialistiche* (livelli essenziali di assistenza per le varie disabilità) che *sociali* ai sensi della Legge Regionale n. 3/08 e sue s.m.i, della Legge regionale n. 33/09 e della DGR n. 7438 del 13/06/2008 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio sanitarie ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 3/08” (di cui si allega alla presente copia della DGR 7438/08) **e pertanto ricadono all'interno dell'attività n. 68 del DPR 151/ 11 o per i posti letto** (N.B. ma in tutti i tre casi in esame i posti letto sono non superiori a 25) **o per superficie.”**

Con riguardo alla questione, questo Comando ritiene che tali strutture rientrino nei punti 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 **se e solo se erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio.** Il requisito della superficie, superiore a 500 mq, non è pertanto esclusivo a definire l'assoggettabilità; esso è necessario ma non sufficiente, in quanto - affinché l'attività sia soggetta a controllo VF - è richiesto che le prestazioni di assistenza specialistica, *riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio,* **si svolgano in regime ambulatoriale.**

Si rivolge pertanto il quesito anche al fine di dare uniforme applicazione alla materia.

Distinti saluti

(Si omettono gli allegati. N.d.R)